

Direzione generale
Direzione centrale prestazioni

Circolare n. 26

Roma, 9 maggio 2014

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014.

Quadro Normativo

- /// **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Art. 13** "Danno biologico";
- /// **Decreto ministeriale 12 luglio 2000** "Approvazione di *Tabella delle menomazioni; Tabella indennizzo danno biologico; Tabella dei coefficienti*, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- /// **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Legge finanziaria 2007". Articolo 1, comma 780;
- /// **Legge 24 dicembre 2007, n. 247** "Protocollo welfare". Art. 1, commi 23 e 24;
- /// **Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009** "Determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico";
- /// **Circolare Inail 7 luglio 2009, n.37** "Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico";

- ⚡ **Legge 27 dicembre 2013, n.147** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)". Art.1, commi 128 e 129;
- ⚡ **Circolare Inail 20 gennaio 2014, n.4** "Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall'Inail - legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilita' 2014) - articolo 1, commi 129, 130 e 131.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014** "Rivalutazione del danno biologico per l'anno 2014".

Premessa

Come noto, l'art. 13 del d.lgs. 38/2000, nell'introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della *Tabella indennizzo danno biologico*, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

In tale quadro, il legislatore è intervenuto dapprima con il comma 23 dell'art. 1 del Protocollo welfare del 2007, disponendo un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, quantificato con decreto interministeriale nella misura dell'8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Successivamente il legislatore, in occasione della emanazione della legge di stabilità 2014¹, ha previsto, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella *Tabella indennizzo danno biologico*, un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico².

Con il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014³ sono stati fissati i criteri e le modalità di attuazione della norma in questione.

Tale aumento, rivestendo carattere di straordinarietà, non comporta un aggiornamento delle tabelle del danno biologico ma consente di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall'Istat, intervenuta negli anni 2000-2013.

Aumento delle indennità

Il decreto interministeriale ha disposto, a decorrere dal 2014, l'aumento nella misura **del 7,57%** delle indennità dovute dall'Inail ai sensi della *Tabella indennizzo danno biologico* di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000.

¹ Cfr art.1, comma 129

² Cfr art.13, d.lgs. 38/2000

³ Allegato n. 1

Per espressa previsione del decreto in oggetto, l'aumento in questione si aggiunge a quello dell'8,68% di cui al decreto interministeriale del 27 marzo 2009.

Ambito di applicazione

Quanto all'ambito di applicazione, detto aumento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall'Istituto.

In particolare, per i **ratei di rendita** maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico.

Per quanto riguarda gli **indennizzi in capitale**, l'incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per **accertamenti provvisori dei postumi** effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aumento non è corrisposto in tale fase istruttoria, ma si applica in ogni caso a seguito di accertamento definitivo.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto antecedentemente al 1° gennaio 2014 e accertamento definitivo effettuato a decorrere dalla stessa data, l'incremento in questione non si applica a tale acconto ma esclusivamente all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di **revisione e aggravamento**, l'incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2014.

Gli importi relativi agli aumenti dovuti ai sensi del decreto in oggetto saranno liquidati d'ufficio tramite procedura informatica, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello